

***COMUNE DI CORRIDONIA***

***Servizio Istruzione e Servizi Sociali***

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTREGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE**

**(art. 11 L. 431/98 – art. 12 L.R. 36/05) – ANNO 2020**

**Prot. N. 19284 del 18/08/2020**

**Art. 1 – OGGETTO**

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l’accesso al Fondo Nazionale per l’erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell’anno 2020, previsti dall’art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80, nonché dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e n. 1044 del 27/07/2020 e Delibera di Giunta Comunale N. 109 del 12/08/2020.

**Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO GENERALE EX LEGE 431/98**

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

Soggettivi:

a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P (L.R. 36/2005 e ss. mm. e i.i.);

b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Oggettivi:

c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o in possesso del permesso di soggiorno e iscritto nelle liste di collocamento o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

d) residenza anagrafica nel Comune di Corridonia e nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;

e) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;

f) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:

**FASCIA A**: Valore ISEE non superiore ad € 5.977,79 (equivalente all’importo annuo dell’assegno sociale INPS per l’anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad ½ dell’importo annuo dell’assegno sociale;

**FASCIA B**:Valore ISEE non superiore ad € 11.955,59 (equivalente all’importo di due assegni sociali INPS per l’anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad ¼ dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo mono personale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio;

g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione e produrre documentazione attestante tale regolarità.

**Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Corridonia, sito in via Sant’Anna n. 6, Tel. 0733/439909 e scaricabile dal sito [www.comune.corridonia.mc.it](http://www.comune.corridonia.mc.it)

Le domande possono essere presentate **dal 24/08/2020 al 21/09/2020 ore 13:00.**

**La domanda deve pervenire**, **entro e non oltre il giorno 21/09/2020 ore 13:00, a pena d’esclusione**, secondo le seguenti modalità:

- consegna presso l’Ufficio Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Corridonia, sito in Viale S. Anna n. 6 – Tel. 0733/439909 nei giorni di lunedì – mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0733/439909, 0733/439364, 0733/439365;

- consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corridonia, sito in Piazza del Popolo, 16 – dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

- posta elettronica certificata: comunecorridonia@pec.it – faranno fede la data ed orario di ricezione della domanda.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell’appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Insieme alla domanda, a pena d’esclusione, deve essere presentata la seguente documentazione, in copia fotostatica:

* Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo del valore ISEE in corso di validità rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
* Codice fiscale del richiedente;
* Contratto di locazione regolarmente registrato con gli estremi della registrazione;
* Ricevute dell’avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2020 o autodichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’avvenuta riscossione dei canoni 2020 (il contributo verrà erogato esclusivamente per le mensilità pagate e documentate). Le restanti ricevute di pagamenti dei canoni dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2021 altrimenti il richiedente è consapevole, che ai fini del conteggio del contributo anno 2020, saranno prese in considerazione solo le ricevute in possesso dell’Ufficio Istruzione e Servizi Sociali alla data del 31/01/2021;
* Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione fosse stato effettuato in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del locatore (con allegata copia fotostatica di documenti d’identità in corso di validità) attestante il pagamento del canone;
* Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;
* Per chi dichiara in domanda l’esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti Autorità;
* eventuale copia della sentenza di separazione legale, ove già non in possesso del competente Servizio;
* copia del documento d’identità in corso di validità;
* codice IBAN intestato o cointestato al richiedente ed idoneo per l’accredito di Bonifici.

Il Comune procederà con successivo atto, alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, la stessa verrà esclusa.

**Art. 4 – DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI**

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi **in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate,** viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

* **Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni relativi all’Anno 2020 dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 Gennaio 2021** altrimenti il richiedente è consapevole, che ai fini del conteggio del contributo anno 2020, saranno prese in considerazione solo le ricevute in possesso del nostro Servizio alla data del 31/01/2021.

Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE calcolato ai sensi della normativa vigente.

Il contributo da assegnare potrà essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari:

* con persone ultrasessantacinquenni;
* con portatore di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile (invalidità superiore al 66%);
* nuclei familiari composti da più di 5 persone;
* genitore solo con uno o più figli minori a carico.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall’ art 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 nel rispetto dell’art. 4 della L.R. 36/2005.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.

Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di € 60,00.

Il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo è stato fissato in € 560,00, mensili, al netto degli accessori.

**Art. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull' ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto restando l’effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in € 560,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

Dalla documentazione deve risultare chiaramente l’importo del canone di locazione, distinto dagli eventuali oneri accessori.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Il richiedente dovrà comunicare al Comune, a pena di decadenza dal contributo, tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l’anno: trasferimento della residenza, riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato.

**Art. 6 – NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI**

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l’autonoma sistemazione (CAS).

Il richiedente precisa:

- l’importo richiesto o già percepito;

- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza, l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno di imposta 2020.

**Art. 7 –VERIFICHE**

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia (DPR 445/2000).

Le dichiarazioni false costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e comporteranno la perdita del beneficio, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all’interessato apposita dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

L’ufficio si riserva di verificare, in fase di istruttoria, la regolarità del pagamento dell’imposta di registro o dell’opzione della cedolare secca.

**ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Letizia Bertini, Ufficio Istruzione e Servizi Sociali, Tel. 0733/439909, Fax 0733/434532, e – mail: servizisociali@comune.corridonia.mc.it

 **Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016**

Il Comune di Corridonia, (con sede in Corridonia, Piazza Filippo Corridoni n. 8; IT-62014, Corridonia (Email: PEC: comunecorridonia@pec.it; centralino +39 0733.439900), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32/00, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

L’apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Corridonia.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

*Corridonia, lì 18/08/2020*

 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

 F.to *Giuliana Sileoni*

Le linee guida del presente Bando sono state emanate con Delibera di Giunta Comunale N. 109 del 12/08/2020.